


L.R. 2 AGOSTO 2010, n. 37 e s.m. e i. (Nuova legge organica in materia di Confidi) "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E PER INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI"

Art. 1 Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo

1. I Confidi presentano alla competente/i Direzione/i della Giunta Regionale, come da Avviso pubblico della competente struttura di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale, entro il termine perentorio e con le modalità stabiliti nello stesso Avviso, le richieste di usufruire del/dei contributi regionali di cui all'art. 1 della legge regionale.
2. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di contributo e della successiva concessione ed erogazione dei contributi in favore dei confidi, la Direzione Sviluppo Economico è supportata dalle altre Direzioni interessate, secondo modalità di collaborazione da porre in essere eventualmente, ove ritenuto necessario, a cura della Direzione capofila.
3. I Confidi presentano le richieste di contributi, specificando altresì, in ordine alla richiesta di contributi in conto interessi, i settori specifici di riferimento ed allegando la documentazione richiesta con riferimento agli specifici settori, come più sotto specificamente riportato.
4. Per gli esercizi finanziari antecedenti all'1/01/2013, i Confidi non in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 2 della legge regionale, possono presentare richiesta di usufruire unicamente dei contributi in conto interessi di cui alla legge regionale.
5. La documentazione che deve essere allegata sia alla richiesta di contributi in conto interessi sia alla richiesta di contributi per integrazione dei fondi rischi, da parte dei Confidi, è la seguente:
 - a. dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente dell'organo di controllo, attestante che il Confidi è costituito ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed ha sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo;
 - b. atto costitutivo e statuto vigente;
 - c. certificato di iscrizione nel registro delle imprese di una delle province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale ed operativa;
 - d. copia del bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente, regolarmente approvato, con la documentazione a corredo, ed attestazione di avvenuto deposito.
6. E' altresì richiesta la seguente documentazione a corredo della richiesta di usufruire dei contributi in conto interessi:
 - a. elenco delle imprese consorziate o socie, ivi compresi i liberi professionisti, che hanno fruito delle operazioni di credito, garantite dal confidi ed erogate dalle banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario nell'esercizio finanziario precedente, per le quali è richiesto il contributo regionale, suddiviso per settori, con l'indicazione, in relazione a ciascuna delle imprese, del prestito ottenuto e delle date di erogazione. L'elenco di cui sopra deve essere attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo del confidi, e deve essere corredato da elenchi generali o da elenchi




suddivisi per settori, delle banche o degli altri soggetti operanti nel settore finanziario che riportino le imprese beneficiarie, i finanziamenti concessi ed erogati e le date di erogazione.

In caso di confidi risultante da fusione o incorporazione di confidi esistenti alla data del 31/12/2005, ai fini del calcolo, sono considerate anche le operazioni di credito, garantite dai confidi, che hanno partecipato alla fusione o incorporazione, ed erogate dalle banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario nell'esercizio finanziario precedente, per le quali è richiesto il contributo regionale. L'elenco relativo alle operazioni di credito garantite dai confidi fusi o incorporati, suddiviso per settori, redatto con le modalità ed in relazione agli elementi di cui alla presente lett. a), è attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo del Confidi richiedente, ed è corredato da elenchi generali o da elenchi, suddivisi per settori, delle banche o degli altri soggetti operanti nel settore finanziario che riportino le imprese beneficiarie, i finanziamenti concessi ed erogati e le date di erogazione.

Nel caso di erogazione di credito effettuato direttamente dal Confidi richiedente, iscritto all'elenco speciale ex art. 107 TUB, il Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo del Confidi richiedente rendono l'attestazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine all'elenco delle imprese consorziate o socie, ivi compresi i liberi professionisti, che hanno fruito delle operazioni di credito, garantite ed erogate dal confidi nell'esercizio finanziario precedente, per le quali è richiesto il contributo regionale, suddiviso per settori, con l'indicazione, in relazione a ciascuna delle imprese, del prestito ottenuto e delle date di erogazione.

7. Per gli esercizi finanziari antecedenti all'1/01/2013, la seguente documentazione deve essere allegata alla richiesta di usufruire dei contributi per integrazione dei fondi rischi da parte dei Confidi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale:
- a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) della legge regionale, da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo e documentazione connessa all'eventuale atto di fusione o incorporazione;
 - b) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) della legge regionale, da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo. La stessa dichiarazione, resa sempre ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo, deve altresì indicare il numero delle imprese consorziate o socie, al momento della richiesta di contributo, ed attestare l'elencazione delle stesse imprese, con indicazione del numero delle quote sociali, sottoscritte e versate, con riferimento al momento della richiesta di contributo;
 - c) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo, di essere in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), ovvero di essere iscritto nel registro delle imprese di una delle province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale ed operativa;
 - d) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo, di essere in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d). La stessa dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve altresì riportare la consistenza del patrimonio netto comprensivo dei fondi rischi indisponibili e la consistenza del fondo speciale antiusura, con indicazione delle relative voci di riferimento del bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente. La nozione di patrimonio netto è la



seguinte: il patrimonio netto è composto dal fondo consortile (o capitale sociale), dalle riserve statutarie e legali, dai fondi rischi indisponibili in cui confluiscono i contributi regionali concessi per l'integrazione, e dagli utili o perdite conseguiti;

e) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo, di essere in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), ovvero che il Confidi ha come proprio oggetto sociale la finalità di rilasciare garanzie alle categorie economiche interessate;

f) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo di essere in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) della legge regionale, ovvero di avere erogato garanzie da almeno tre anni ad imprese socie o consorziate;

In caso di confidi risultante da fusione o incorporazione di confidi esistenti alla data del 31/12/2005, ai fini del computo dei tre anni, è considerata anche l'erogazione delle garanzie effettuata dai confidi che hanno partecipato alla fusione o incorporazione. La dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) della legge regionale, ovvero all'attività di prestazione di garanzie da almeno tre anni ad imprese socie o consorziate da parte dei confidi fusi o incorporati, è effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo del confidi richiedente;

g) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo in ordine al possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) della legge regionale. La stessa dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve riportare il volume di operazioni di credito, riferito all'esercizio precedente, o il volume medio, riferito agli ultimi tre esercizi, di operazioni di credito, sulle quali sia stata prestata la garanzia del confidi e che risultino altresì essere state concesse ed erogate dalle banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario, e deve essere corredata da attestazione/i delle banche o degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, che riporti/riportino il totale dei finanziamenti concessi ed erogati ed i periodi di riferimento.

In caso di confidi risultante da fusione o incorporazione di confidi esistenti alla data del 31/12/2005, ai fini del calcolo, sono considerate anche le operazioni di credito, garantite dai confidi che hanno partecipato alla fusione o incorporazione, erogate dalle banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario, per le quali è richiesto il contributo regionale. La dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo del Confidi richiedente in ordine al volume di operazioni di credito, riferito all'esercizio precedente, o al volume medio, riferito agli ultimi tre esercizi, di operazioni di credito, garantite dai confidi fusi o incorporati, e che risultino altresì essere state concesse ed erogate dalle banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario, deve essere corredata da attestazione/i delle banche o degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, che riporti/riportino il totale dei finanziamenti concessi ed erogati ed i periodi di riferimento.

Nel caso di erogazione di credito effettuato direttamente dal Confidi richiedente, iscritto all'elenco speciale ex art. 107 TUB, l'attestazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000, in ordine al volume di operazioni di credito, riferito all'esercizio precedente, o al volume medio, riferito agli ultimi tre esercizi, di operazioni di credito, sulle quali sia stata prestata la garanzia del confidi e che risultino altresì essere state concesse ed erogate direttamente dallo stesso Confidi, è effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo del Confidi richiedente;




- h) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo in ordine al possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) della legge regionale, ovvero che il Confidi ha operatività territoriale regionale;
- i) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo in ordine al possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), dalla quale risulti che il Confidi presta garanzie in favore delle micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla normativa comunitaria, ivi compresi i liberi professionisti.
8. I confidi, che inoltrano richiesta di usufruire dei contributi per integrazione dei fondi rischi, devono altresì fornire gli elementi richiesti in relazione a tutti o ad alcuni degli indici di cui all'art. 4, comma 4, e, ove determinati, agli indici di cui allo stesso art. 4, comma 5, della legge regionale.
9. Il Dirigente competente definisce altresì con propria determinazione o comunicazione, ove necessario, l'ulteriore documentazione occorrente ai fini della concessione delle specifiche tipologie di contributi, nonché modalità e aspetti applicativi connessi, anche, eventualmente, attraverso la definizione di una modulistica uniforme per quanto concerne la rendicontazione.
10. A partire dal 1 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale, i Confidi, al fine di essere ammessi alle agevolazioni di cui alla stessa legge regionale, devono presentare la documentazione di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, integrata dalla documentazione di cui al comma 6, in caso di richiesta di usufruire dei contributi in conto interessi, e dalla documentazione di cui al comma 8, in caso di richiesta di usufruire dei contributi per integrazione dei fondi rischi.

Art. 2 Ammontare dei prestiti e durata

1. L'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale in conto interessi per ogni impresa socia o consorziata, ivi compresi i liberi professionisti, operanti nel territorio regionale, non può essere superiore ad € 70.000,00, anche se ottenuto con più operazioni di credito bancario e/o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi dalle Banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Detto importo è elevabile fino alla misura massima di € 100.000,00, in ragione di € 4.000,00 per ogni dipendente e soci, meno uno, e associati in partecipazione, e di € 150.000,00, per i Consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma di cooperative. Si prescinde dai limiti di cui sopra per i finanziamenti di cui alla legge 108/96.
2. I contributi regionali in conto interessi sono concessi in riferimento a prestiti di esercizio, o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, ed a prestiti anche per spese di investimento. L'agevolazione può essere concessa per una durata non superiore a 84 mesi di ammortamento, anche per i finanziamenti di cui alla suddetta Legge 108/96.
3. Sono escluse dalle agevolazioni le operazioni a breve termine, con durata fino a 18 mesi, comunque denominate, sotto forma di scoperto di c/c, anticipo, factoring o s.b.f.
4. Il tasso di interesse complessivo da applicare ai prestiti erogati con la garanzia del Confidi deve essere rapportato alle condizioni migliori di mercato.

Art. 3 Determinazione delle quote percentuali in relazione agli indici di commisurazione dei contributi per integrazione dei fondi rischi



1. Ai fini della concessione dei contributi per integrazione dei fondi rischi sono presi in considerazione gli indici riportati nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed i) dell'art. 4, comma 4, della legge regionale, in connessione sistematica con i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale.
2. I coefficienti di valore percentuale degli indici di cui all'art. 4, comma 4, presi in considerazione ed indicati al comma precedente, sono così determinati:
 - a) "numero dei soci o dei consorziati, ivi compresi i liberi professionisti, operanti nel territorio regionale al 31 dicembre dell'anno precedente" in relazione all'indice di cui alla lett. a):


- per un numero di soci o consorziati da 251 a 1000	coeff.	5;
- per un numero di soci o consorziati da 1001 a 2000	coeff.	20;
- per un numero di soci o consorziati da 2001 a 3000.	coeff.	25;
- per un numero di soci o consorziati da 3001 a 8000	coeff.	30;
- per un numero di soci o consorziati oltre 8000	coeff.	40;
 - b) "patrimonio netto, comprensivo dei fondirischi indisponibili" in relazione all'indice di cui alla lett. b):

- per un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, da € 5.000.000,01 ad € 7.000.000,00	coeff.	5;
- per un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, da € 7.000.000,01 ad € 9.000.000,00	coeff.	15;
- per un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, da € 9.000.000,01 a 12.000.000,00	coeff.	20;
- per un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, da € 12.000.000,01 a 18.000.000,00	coeff.	40;
- per un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, da € 18.000.000,01 a 22.000.000,00	coeff.	45;
- per un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, di oltre € 22.000.000,00	coeff	50;
 - c) "entità del fondo consortile o del capitale sociale" in relazione all'indice di cui alla lett. c):

- per un'entità del fondo consortile o capitale sociale da € 100.000,01 ad € 500.000,00	coeff.	5;
- per un'entità del fondo consortile o capitale sociale da € 500.000,01 ad € 1.500.000,00	coeff.	10;
- per un'entità del fondo consortile o capitale sociale da € 1.500.000,01 ad € 3.000.000,00	coeff.	15;
- per un'entità del fondo consortile o capitale sociale da € 3.000.000,01 ad € 5.000.000,00	coeff.	20;
- per un'entità del fondo consortile o capitale sociale da € 5.000.000,01 ad € 10.000.000,00	coeff.	25;
- per un'entità del fondo consortile o capitale sociale da € 10.000.000,01 ad € 15.000.000,00	coeff.	30;
- per un'entità del fondo consortile o capitale sociale di oltre € 15.000.000,00	coeff.	40;
 - d) "volume di operazioni di credito, garantitenell'esercizio precedente, oppure volume medio di operazioni di credito garantito negli ultimi tre esercizi, con attestazione delle banche convenzionate o del confidi iscritto all'elenco speciale ex art. 107 TUB, in caso di erogazione del credito effettuato direttamente dal Confidi " in relazione all'indice di cui alla lett d):




- per un volume di operazioni di credito, garantite nell'esercizio precedente, oppure volume medio di operazioni di credito garantito negli ultimi tre esercizi da € 10.000.000,01 ad € 16.000.000,00 coeff. 5;
 - per un volume di operazioni di credito, garantite nell'esercizio precedente, oppure volume medio di operazioni di credito garantito negli ultimi tre esercizi da € 16.000.000,01 ad € 25.000.000,00 coeff. 20;
 - per un volume di operazioni di credito, garantite nell'esercizio precedente, oppure volume medio di operazioni di credito garantito negli ultimi tre esercizi da € 25.000.000,01 ad € 35.000.000,00 coeff. 30;
 - per un volume di operazioni di credito, garantite nell'esercizio precedente, oppure volume medio di operazioni di credito garantito negli ultimi tre esercizi da € 35.000.000,01 ad € 50.000.000,00 coeff. 40;
 - per un volume di operazione di credito, garantite nell'esercizio precedente, oppure volume medio di operazioni di credito garantito negli ultimi tre esercizi di oltre € 50.000.000,00 coeff. 50;
- e) "importo del monte garanzie in essere in favore delle imprese consorziate o socie al 31 dicembre dell'anno precedente, conattestazione delle banche convenzionate o del confidi iscritto all'elenco speciale ex art. 107 TUB, in caso di erogazione del credito effettuato direttamente dal Confidi", in relazione all'indice di cui alla lett. e):
- per un importo del monte garanzie in essere in favore delle imprese consorziate o socie al 31 dicembre dell'anno precedente da € 10.000.000,01 ad € 30.000.000,00 coeff. 5;
 - per un importo del monte garanzie in essere in favore delle imprese consorziate o socie al 31 dicembre dell'anno precedente da € 30.000.000,01 ad € 40.000.000,00 coeff. 20;
 - per un importo del monte garanzie in essere in favore delle imprese consorziate o socie al 31 dicembre dell'anno precedente da € 40.000.000,01 ad € 50.000.000,00 coeff. 30;
 - per un importo del monte garanzie in essere in favore delle imprese consorziate o socie al 31 dicembre dell'anno precedente da € 50.000.000,01 ad € 75.000.000,00 coeff. 40;
 - per un importo del monte garanzie in essere in favore delle imprese consorziate o socie al 31 dicembre dell'anno precedente oltre € 75.000.000,00. coeff. 50;
- f) "eventuale certificazione del bilancio", da parte di enti/soggetti abilitati, in relazione all'indice di cui alla lett. f) coeff. 5;
- g) "eventuale certificazione di qualità" da parte di enti/soggetti abilitati, in relazione all'indice di cui alla lett. g) coeff. 5;
- h) "numero anni di attività", in relazione all'indice di cui alla lett. i):
- per un numero di anni di attività pari a 6 e 1 giorno coeff. 10;
 - per un numero di anni di attività da 6 e 1 giorno fino a 10 anni coeff. 15;
 - per un numero di anni di attività da 10 e 1 giorno fino a 15 anni coeff. 20;
 - per un numero di anni di attività da 15 e 1 giorno fino a 20 anni coeff. 25;



- per un numero di anni di attività da 20 e 1 giorno fino a 25 anni
coeff. 30;
- per un numero di anni di attività oltre 25 anni
coeff. 40;
- Nel caso di Confidi rivenienti da fusioni, la durata dell'attività può essere determinata sulla base del numero di anni di attività anche di uno solo dei Confidi fusi.

Art. 4 Concessione ed erogazione dei contributi


1. Con atto della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, è approvato un programma di riparto dei fondi stanziati per gli interventi in favore dei Confidi, ai sensi della legge regionale, da destinare alla concessione dei contributi per integrazione dei fondi rischi e in conto interessi in favore delle micro, piccole e medie imprese dei vari settori di intervento, ovvero industria, commercio, turismo e servizi, artigianato e agricoltura, ivi compresi i liberi professionisti, secondo la definizione della disciplina comunitaria.
2. Con il medesimo atto la Giunta Regionale può stabilire annualmente i settori prioritari nella concessione dei contributi in conto interessi, stabilendo, altresì, le quote da destinare ai settori stessi.
3. L'atto approvato ai sensi del comma 1 è comunicato alla competente Commissione Consiliare.
4. Ove la Giunta Regionale non stabilisca annualmente i settori prioritari nella concessione dei contributi in conto interessi, i fondi stanziati/ destinati per la concessione dei contributi in conto interessi sono ripartiti tra i Confidi aventi titolo, con il vincolo di destinare una quota di risorse, non inferiore al 10% complessivo dei fondi assegnati, alle agevolazioni in favore delle imprese appartenenti ai settori agricoltura, pesca, professionisti e imprese non profit, con possibilità di ripartire, entro l'anno, le risorse che non risultano impegnate alla data del 30/9 di ogni anno in favore dei suddetti settori, per mancata richiesta da parte delle imprese, in favore degli altri settori.
5. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio atto può stabilire che i Confidi assegnatari dei contributi per l'incremento dei fondi rischi destinino una quota pari al cinque per cento dei contributi ricevuti alla prestazione di garanzie in favore delle imprese non profit con sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo, iscritte nel registro delle imprese.
6. E' fatta salva peraltro la possibilità di ripartire, entro l'anno, le risorse che non risultano impegnate alla data del 30/9 di ogni anno in favore del settore delle imprese non profit, per mancata richiesta da parte delle imprese, in favore degli altri settori.
7. I contributi regionali in conto interessi sono corrisposti annualmente e sono commisurati agli ammontari delle operazioni di credito, che hanno fruito della prestazione di garanzia dei confidi, concesse ed erogate nell'esercizio finanziario precedente, dalle banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario o dal confidi iscritto all'elenco speciale ex art. 107 TUB, in caso di erogazione diretta del credito da parte del Confidi medesimo, in favore delle imprese consorziate o socie del confidi, ivi compresi i liberi professionisti, certificate altresì dalle banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario, attraverso la documentazione di cui all'art. 1, comma 6, del presente atto. In caso di confidi risultanti da fusione o incorporazione di confidi esistenti alla data del 31/12/2005, ai fini del calcolo, sono considerate anche le operazioni di credito che hanno fruito della prestazione di garanzia dei confidi, che hanno partecipato alla fusione o incorporazione, concesse ed erogate dalle banche o dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario, con le modalità richiamate al primo periodo del presente comma.



8. I Confidi, ai quali sono concessi contributi regionali da destinare alla gestione dei fondi per l'abbattimento dei tassi di interesse, ai sensi dell'art. 1, c. 1 della legge regionale, applicano il disposto di cui all'art. 13, comma 55 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai sensi del quale la gestione dei fondi destinati all'abbattimento dei tassi di interesse può essere svolta dai confidi a condizione che il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi ed il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane il titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
9. I contributi regionali in conto interessi sono erogati in misura comunque non superiore agli interessi a carico delle imprese consorziate o socie, prestatarie di mutui erogati, garantiti dai confidi.
10. I Confidi assegnatari dei contributi regionali in conto interessi provvedono a deliberare le modalità di ripartizione secondo l'ordine cronologico dei contributi nei confronti delle imprese socie, aventi titolo, compresi i liberi professionisti. Gli stessi Confidi trasmettono alla Regione Abruzzo comunicazione scritta circa l'entità dell'agevolazione riservata ai singoli settori economici, purchè nell'ambito di una quota di abbattimento annuo da corrispondere ai soci in ogni caso non inferiore allo 0,50 % e non superiore al 3% e comunque nei limiti della clausola "de minimis".
11. I Confidi assegnatari dei contributi in conto interessi erogano alle imprese socie i contributi maturati in ragione di anno di competenza, previa acquisizione della documentazione bancaria attestante il corretto rimborso dei finanziamenti garantiti sui quali corrispondere la quota di abbattimento del tasso di interesse. Nel caso di decadenza dal diritto all'ottenimento del contributo in conto interessi da parte dell'impresa socia, il Confidi provvede annualmente alla ripartizione delle quote di contributo non erogate in favore delle altre imprese associate, in regola con il corretto ammortamento dei finanziamenti garantiti.
12. I contributi regionali per integrazione dei fondi rischi sono corrisposti in base agli indici di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed i) dell'art. 4, comma 4 della legge regionale, presi in considerazione ed indicati al precedente art. 3.
13. Gli stessi contributi sono corrisposti anche, eventualmente, in relazione ad altri indici determinati dalla Giunta Regionale con proprio atto, ai sensi dell'art. 4, comma 5.
14. Le richieste delle imprese associate, volte ad ottenere la prestazione di garanzia da parte dei confidi, devono essere motivate e corredate da idonea documentazione.
15. I contributi regionali per integrazione dei fondi rischi confluiscono nell'apposito conto del patrimonio tra i fondi rischi indisponibili e sono vincolati nell'utilizzazione per le operazioni effettuate in applicazione della legge regionale, ovvero in favore delle imprese di cui all'art. 1, comma 1, della stessa legge regionale.
16. I procedimenti di concessione di contributi in favore dei confidi già avviati e riferiti ad annualità di operatività degli stessi confidi 2009 e 2010, continuano ad essere disciplinati dalle norme previgenti alla legge regionale.

Art. 5 - Struttura Speciale di Supporto "Controllo Ispettivo - Contabile"

1. Le verifiche in ordine al rispetto delle regole relative al corretto utilizzo dei fondi regionali da parte dei Confidi beneficiari, così come anche richiamate nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9 delle



presenti Disposizioni di attuazione, sono di competenza della Struttura Speciale di Supporto "Controllo Ispettivo - Contabile".

2. La Struttura Speciale di Supporto "Controllo Ispettivo - Contabile", nell'esercizio delle verifiche di cui al comma 1, si avvale del supporto della struttura competente.

Art. 6 – Casi di revoca dei contributi

1. I contributi regionali sono revocati nei seguenti casi:
 - in caso di accertata non sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
 - in caso di distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate o socie;
 - in caso di mancato rispetto delle regole relative alla rendicontazione, ove il Confidi, invitato a sanare le irregolarità, non abbia ottemperato nel termine assegnato.
2. I contributi regionali in conto interessi sono altresì revocati, in caso di mancato rispetto del disposto di cui all'art. 4 delle presenti Disposizioni di attuazione, commi 8 e 9, concernenti, rispettivamente, l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 13, comma 55, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 4 del presente atto costituisce causa di revoca dei contributi in conto interessi, nel caso il Confidi, invitato a sanare eventuali irregolarità, non abbia ottemperato a ripristinare il rispetto delle disposizioni stesse.
3. I contributi regionali per integrazione dei fondi rischi sono altresì revocati nei seguenti casi:
 - a. in caso di mancato rispetto, del disposto di cui all'art. 4, comma 15, del presente atto, per cui i contributi per integrazione dei fondi rischi confluiscono nell'apposito conto del patrimonio tra i fondi rischi indisponibili dei confidi e sono vincolati a garantire le operazioni eseguite in applicazione della legge regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della medesima;
 - b. in caso di mancato rispetto della direttiva, eventualmente data, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale dalla Giunta Regionale, così come disciplinato all'art. 4, comma 5 del presente atto, in ordine alla destinazione di una quota pari al cinque per cento dei contributi ricevuti alla prestazione di garanzie in favore delle imprese non profit con sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo, iscritte nel registro delle imprese, fatto salvo quanto disposto all'art. 4, comma 6, dello stesso atto.

Art 7 Rendicontazione

1. I contributi erogati dalla Regione sono sottoposti al controllo dell'ente pubblico erogante.
2. I confidi hanno l'obbligo di tenere la contabilità delle somme concesse, in relazione alla finalità per la quale le somme sono state erogate.
3. I confidi rispettano i vincoli riferiti, rispettivamente, all'utilizzo dei fondi provenienti da contributi pubblici esclusivamente per l'esercizio dell'attività propria dei confidi ex art. 13 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla restituzione delle risorse pubbliche in caso di scioglimento dei confidi, ovvero di modifica dell'attività.



4. I confidi assegnatari dei contributi in conto interessi devono tenere una contabilità separata riferita esclusivamente ai fondi in oggetto, suddivisa per ciascuna categoria agevolata, dando conto del rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 4, commi 8, 9, 10 e 11.
5. Alla fine di ogni esercizio finanziario i confidi presentano alla Giunta Regionale apposito rendiconto sull'impiego dei contributi in conto interessi, e rimettono alla regione le quote di contributi non impegnate.
6. I Confidi devono tenere una contabilità separata, relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata utilizzando i contributi per incremento dei fondi rischi ottenuti, dando conto del rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 4, commi 14 e 15, e della direttiva eventualmente data, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale, dalla Giunta Regionale.
7. La rendicontazione circa l'utilizzo dei fondi rischi è effettuata annualmente con dati attestati dalle banche eroganti, o dal Confidi iscritto all'elenco speciale ex art. 107 TUB, nel caso di erogazione di credito effettuato direttamente dal Confidi, a comprovare l'entità delle garanzie rilasciate con i fondi di garanzia del Confidi, comprensivi dei contributi ricevuti dalla Regione e versati all'interno del medesimo fondo di garanzia, corredata di documenti forniti dai Confidi ed attestati dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente dell'Organo di controllo ai sensi del D.P.R. 445/2000.
8. La competente struttura può dare, ove necessario, indicazioni al fine dell'applicazione delle previsioni del presente articolo.

Art. 8 Vigilanza

1. Al fine di verificare la regolarità delle operazioni di credito e della gestione amministrativa, e l'effettiva utilizzazione dei contributi regionali per le finalità previste al momento della loro concessione, i Confidi sono tenuti a fornire la documentazione contabile, ed ogni elemento utile per accertare il rispetto delle prescrizioni dettate dalla legge regionale, dalle presenti Disposizioni di attuazione e dall' art. 13 del D.L.269/2003, con riferimento, in particolare, al disposto di cui al comma 55 dello stesso D.L. 269/2003.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ove non siano sufficienti gli elementi raccolti in fase istruttoria, la Regione stabilisce l'effettuazione di ispezioni amministrativo - contabili nei confronti dei Confidi, anche, eventualmente, tenendo conto dei seguenti criteri, non esaustivi:
 - ambiti territoriali di appartenenza;
 - principio della rotazione per i Confidi da sottoporre ad ispezioni;
 - criteri dettati dalle specifiche fattispecie.
3. L'effettuazione delle ispezioni amministrativo - contabili deve essere sempre disposta, anche prescindendo da prodromici approfondimenti istruttori:
 - nei casi di rilevante gravità;
 - nei casi in cui si appalesano contrasti tra gli organi del Confidi;
 - nei casi in cui ci sia plausibile motivo di ritenere che il Confidi non abbia rispettato il principio di regolarità delle operazioni di credito effettuate e della gestione amministrativa, nonché della destinazione dei contributi regionali alle finalità previste al momento della concessione.




Art. 9 Conferimento incarichi

1. Gli incarichi ad effettuare le ispezioni amministrativo-contabili sono conferiti a revisori contabili, richiedendo all'Ordine dei dottori commercialisti della provincia di riferimento la designazione di una terna di professionisti iscritti al Registro dei revisori contabili, dalla quale attingere, secondo l'ordine di indicazione, il professionista cui conferire l'incarico.
2. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 del precedente art. 8 hanno la finalità di verificare la regolarità delle operazioni di credito e della gestione amministrativa e l'effettiva utilizzazione dei contributi regionali per le finalità previste al momento della loro concessione, nonché di accertare specifici aspetti eventualmente previsti nell'atto di conferimento.
3. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 3 del precedente art. 8 hanno la finalità di effettuare verifiche in ordine alle specifiche fattispecie che hanno determinato la disposizione dell'ispezione amministrativo - contabile, in connessione altresì alle finalità di cui allo stesso art. 8, comma 1.
4. I corrispettivi per gli incarichi sono stabiliti per ciascun professionista, per una cifra massima di € 2.000,00 per ogni incarico, onnicomprensiva.

Art 11 Clausola "de minimis"

1. I contributi sono concessi nel rispetto della regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379/5 del 28.12.2006, per cui l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, fatta salva l'eccezione di un'impresa attiva nel settore dei trasporti su strada, nel qual caso l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non deve superare € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. I Confidi apprestano le misure necessarie per il controllo del rispetto della regola "de minimis", ed in particolare acquisiscono dalle imprese beneficiarie le dichiarazioni del rispetto "de minimis", resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante, attestante, in relazione al finanziamento ottenuto garantito dal confidi di appartenenza, alternativamente, quanto segue:
 - che l'impresa ha beneficiato di altre agevolazioni, a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 per un importo di € (importo che deve essere inferiore ad € 200.000,00), e che lo stesso assume l'impegno a rispettare, per un periodo di tre esercizi finanziari dalla data di concessione della prima agevolazione "de minimis", il limite di cumulo di € 200.000,00, indicando all'uopo leggi di riferimento, date di concessione delle agevolazioni ed importi fruiti;
 - che l'impresa non ha beneficiato nell'arco di tre esercizi finanziari, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.



La presente copia è conforme all'originale e si compone di n. 11 pagine.
Pescara li 22/12/2011

Il Funzionario
Dott. Federico Di Federico